

CONTRATTO QUADRO DI SERVIZIO

tra

Consorzio Ambiente Dora Sangone

e

[Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.]

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno [...], il giorno [...] del mese di [...], in Rivoli, in [...], avanti a me [...],

assenti i testimoni, sono personalmente comparsi i Signori:

[...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede

dell'infradescritto Ente, il quale interviene al presente atto non in proprio

ma in qualità di legale rappresentante del Consorzio Ambiente Dora Sangone

- (di seguito, "C.A.DO.S." o "**Ente Affidante**"), avente sede legale in [...], via

[...] n° [...], codice fiscale/p.IVA [...], con i poteri per quanto infra in forza di

[...];

[...], nato a [...] il [...], domiciliato per la carica presso la sede

dell'infradescritto Ente, che interviene al presente atto non in proprio ma in

qualità di legale rappresentante di [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.], (di seguito,

"Gestore"), con sede in [...], Via [...] [...] - codice fiscale e numero di iscrizione

nel registro delle imprese [...], capitale sociale Euro [...] interamente versati,

con i poteri per quanto infra in forza di [...];

(congiuntamente le "**Parti**", e ciascuna di esse "**Parte**").

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri, io Ufficiale

Rogante sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale

premettono che

1. la L.R. 24/02 “Norme per la gestione dei rifiuti” delinea le differenti competenze degli enti a vario titolo coinvolti nel sistema di gestione dei rifiuti piemontese. Tale legge è stata modificata dalla Legge Regionale n. 1/2018 che ha previsto la riorganizzazione dei Consorzi di bacino per la gestione dei rifiuti urbani in Consorzi di area vasta;
2. l’art. 3-bis del D.L. 138/2011 è ad oggi la norma nazionale di riferimento in merito alla governance dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra cui la regolazione del sistema di gestione dei rifiuti;
3. il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*”, costituisce la normativa di riferimento per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;
4. Il combinato disposto degli artt. 7 del D.lgs. 36/2023 e 17 del D.lgs. 201/2022 disciplina gli affidamenti *in house* richiedendo il permanere dei seguenti requisiti:
 - a) l’esercizio sulla società affidataria del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, inteso come un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata;
 - b) lo svolgimento da parte della persona giuridica controllata di oltre l’80 per cento delle proprie attività nell’ambito dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante;
 - c) assenza, nella persona giuridica controllata, di partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione, che non comportino controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale;

considerano che

5. La Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha attribuito all'Autorità di

Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito, "**ARERA**") funzioni

di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, tra cui in particolare quelli

in materia:

a) tariffaria: ARERA predispone e aggiorna il metodo tariffario per

determinare i corrispettivi del servizio in base alla valutazione dei

costi efficienti e del principio "chi inquina paga", e approva le tariffe

definite dagli Enti di governo o dalle autorità competenti sulla base

del metodo tariffario (anche "**MTR ARERA**");

b) di qualità: ARERA definisce i livelli di qualità dei servizi, sentiti le

Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, vigila sulle

modalità di erogazione dei servizi e diffonde la conoscenza e la

trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi stessi;

c) di tutela dei diritti degli utenti: ARERA opera per promuovere la

concorrenza e l'efficienza anche nel settore rifiuti, per tutelare gli

interessi degli utenti e dei consumatori.

6. L'articolo 117 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) prevede che le tariffe dei

servizi pubblici debbano essere definite in misura tale da assicurare

l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa

gestione.

7. Il presente contratto è conforme allo "Schema tipo di contratto di servizio

per la regolazione dei rapporti fra enti affidanti e gestori del servizio dei

rifiuti urbani" approvato da Arera con Deliberazione del 3 agosto 2023

385/2023/R/RIF che fissa i contenuti minimi essenziali

obbligatoriamente richiesti dalla normativa vigente, ferma restando l'autonomia contrattuale delle Parti.

danno atto che

8. Con deliberazione di Assemblea consortile n. 6 del 28 gennaio 2020, C.A.DO.S., in qualità di ente di governo di bacino ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011, ha deliberato di procedere con l'affidamento *in house providing* della gestione del servizio pubblico di igiene ambientale e servizi connessi, sul territorio dei Comuni, elencati al successivo punto, a [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.], quale società *in house*, alle condizioni, anche economiche, ivi definite.

9. [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.] è una società a capitale interamente pubblico, a partecipazione totalitaria dei comuni di [•], ed *in house* rispetto ad essi.

10. Con deliberazione n. 13 del 31.05.2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di progetto del servizio di igiene urbana e servizi connessi, avente decorrenza dal 01.01.2024, richiamati il comma 15 dell'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e l'art. 14 comma 3 D.Lgs. 201/2022, così composto:

- Doc. 01 Relazione preliminare delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti;
- Doc. 02 Schema di contratto;
- Doc. 03 Schema Disciplinare Tecnico Standard (DTS):
 - App.03_A Prospetto economico di stima dell'importo contrattuale – dati storici e importo PEF ARERA;
 - App.03_B Obiettivi ed elementi di regolazione ARERA;
 - App.03_C Estratto adempimenti principali, dati e informazioni;

- App.03_D Monitoraggio servizi e misurazione delle prestazioni rese;

- Doc. 04. Schede tecniche descrittive;

- Doc. 04A Schede tecniche descrittive – Acsel;

- Doc. 04B Schede tecniche descrittive – Cidiu;

- Doc. 05 Documento tecnico attuativo comunale (DTA);

- Doc.05A Scheda Tecnica Comunale - prospetto tipo;

- Doc. 05B Scheda Economica Comunale - prospetto tipo;

- Doc. 06 Attrezzature e mezzi;

- Doc. 07 Disciplinare presentazione offerta Tecnico-economica Gestore.

11. Facendo seguito alla richiesta dell'Ente Affidante [●], il Gestore in data

[●] ha presentato la propria Offerta Tecnico Economica composta dei seguenti documenti:

a) [●]

b) [●]

c) [●]

12. Il Consiglio di Amministrazione, richiamato l'articolo 7 del D.lgs. n.

36/2023, il [●] ha approvato con deliberazione n. [●] del [●], l'affidamento del servizio a [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.] in esito alla relazione di congruità [●].

13. Sono decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi

dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC.

Tutto ciò premesso e considerato

Si conviene e stipula quanto segue

	TITOLO I – Disposizioni generali	9
1.	Premesse, Allegati	9
2.	Definizioni	9
3.	Finalità e principi.....	14
3.1.	Le finalità e l’Ente Affidante.....	17
3.2.	Le finalità e il Gestore	18
4.	Regime giuridico per la gestione del servizio.....	19
5.	Natura dei Servizi e obblighi connessi.....	20
6.	Perimetro del Servizio affidato - Oggetto dell’Affidamento.....	21
7.	Perimetro del Servizio affidato - Eventuali attività ulteriori	22
8.	Perimetro del Servizio affidato – Ambito territoriale di svolgimento	23
9.	Durata.....	23
	TITOLO II – Corrispettivo del Gestore ed equilibrio economico finanziario	25
10.	Corrispettivo contrattuale.....	25
11.	Aggiornamento del corrispettivo contrattuale	25
12.	Piano Economico Finanziario di Affidamento.....	26
13.	Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento...	27
14.	Istanza di riequilibrio economico-finanziario	28
15.	Misure per il mantenimento dell’equilibrio economico-finanziario .	28
16.	Procedimento per la determinazione e l’approvazione delle misure di riequilibrio	29
	TITOLO III – Qualità e trasparenza del servizio	29
17.	Obblighi in materia di qualità e trasparenza	30
	TITOLO IV – Ulteriori obblighi tra le parti.....	31
18.	Ulteriori obblighi dell’Ente Affidante	31

19.	Obblighi del Gestore.....	31
20.	Destinazione finale dei rifiuti indifferenziati residui.....	38
21.	Destinazione finale terre da spazzamento	39
22.	Dati e informazioni che il Gestore deve fornire all'Ente Affidante ..	39
TITOLO V – Disciplina dei controlli		40
23.	Programma di controlli e vigilanza	40
24.	Procedure per irregolarità.....	40
TITOLO VI – Penali, sanzioni e cessazione anticipata del Contratto.....		41
25.	Penali	41
26.	Sanzioni	42
27.	Estinzione del rapporto	43
28.	Inadempimento contrattuale del Gestore - risoluzione del Contratto	43
29.	Caso Fortuito e Forza Maggiore	44
30.	Sostituzione provvisoria	45
31.	Inadempimento dell'Ente Affidante	46
32.	Revoca.....	47
33.	Effetti della cessazione dell'Affidamento.....	49
TITOLO VII – Cessazioni e subentro		49
34.	Effetti della cessazione dell'Affidamento e procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente.....	49
35.	Trattamento del personale.....	51
TITOLO VIII – Disposizioni finali		52
36.	Garanzie Finanziarie	52
37.	Assicurazioni	52

38.	Certificazioni.....	53
39.	DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva	53
40.	Tracciabilità dei flussi finanziari.....	54
41.	Modifiche di aggiornamento e modifica del Contratto	54
42.	Modifiche della ragione sociale	57
43.	Cessione del Contratto	58
44.	Controversie	58
45.	Spese.....	58
46.	Registrazione	58
47.	Comunicazioni.....	58
48.	Tutela dei dati personali.....	59
49.	Allegati	59

TITOLO I – Disposizioni generali

1. Premesse, Allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto di servizio (“**Contratto**”).

2. Definizioni

Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel Contratto, si fa riferimento, tra l’altro, alle definizioni adottate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (“**ARERA**”) *ratione temporis* vigente.

I termini con l’iniziale maiuscola utilizzati avranno il significato loro attribuito nel Contratto e negli allegati:

ACCREDIA: Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano, in applicazione del Regolamento europeo 765/2008;

Affidamento: affidamento diretto *in house*, da parte dell’Ente Affidante al Gestore, dei servizi di igiene urbana e servizi connessi;

ARERA o Autorità: Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;

ATO-R: Associazione d’Ambito Torinese per il Governo dei Rifiuti o eventuali suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo;

CAM: Criteri Ambientali Minimi previsti dal Decreto n. 255 del 23.06.2022 del Ministero della transazione ecologica;

Carta della Qualità dei Servizi del Gestore – Carta del Gestore: documento con cui il Gestore assume impegni nei confronti dell’utenza (tra cui i servizi prestati, le modalità di erogazione degli stessi, gli *standard* di qualità) e informa l’utente sulle modalità di tutela previste.

È redatta conformemente a quanto disposto dall’articolo 2, comma 461 della Legge n. 244/2007;

Carta Unica della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti

Urbani – Carta Unica della Qualità: documento unico e coordinato, redatto

dall'Ente Affidante in presenza di una pluralità di gestori di singoli servizi,

nel quale sono specificati gli obblighi e i livelli di qualità richiesti per i servizi

erogati e la modalità di loro fruizione; è redatto in conformità all'articolo 5,

comma 5.1 del “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di

gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF) - Allegato A alla Delibera 18 gennaio 2022

15/2022 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Centro di raccolta – CDR: struttura conforme ai requisiti di cui al Decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 aprile

2008;

Codice Appalti: D.lgs. n. 36/2023;

Contratto: contratto di servizio stipulato tra l'Ente Affidante e il Gestore;

Contratto di Conferimento: contratto che il Gestore deve stipulare con il

gestore dell'Impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, TRM spa, per il

periodo successivo allo scadere del Contratto rep. n. [●];

Direttore dei lavori – DL: tecnico nominato dall'Ente Affidante che verifica

il regolare andamento dell'esecuzione dei lavori, ai sensi dell'art. 114 D.lgs.

n. 36/2023 e dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;

Direttore di esecuzione del contratto – DEC: tecnico nominato dall'Ente

Affidante che verifica il regolare andamento dell'esecuzione del contratto da

parte dell'esecutore, ai sensi dell'art. 114, del D.lgs. n. 36/2023 e

dell'Allegato II.14 del D.lgs. n. 36/2023;

Disciplinare Tecnico Standard – DTS: documento nel quale sono indicati

i dettagli tecnici dei servizi in affidamento, omogenei su tutto il territorio del

Consorzio;

Documento Tecnico Attuativo – DTA: documento redatto per ciascun

Comune, descrive i servizi specifici, i prezzi e le quantità; è costituito da:

- **Scheda tecnica prestazionale descrittiva:** documento che descrive i servizi specifici del Comune di riferimento;

- **Scheda economica:** documento che riporta prezzi unitari e quantità dei servizi del Comune di riferimento;

Do No Significant Harm – DNSH: principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*” che comporta una valutazione di conformità al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili indicato all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852;

Ente Affidante / Ente Territorialmente Competente (ETC): Consorzio Ambiente Dora Sangone (C.A.DO.S.) o eventuali suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo;

Gestore: [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.], soggetto *in house* affidatario diretto dei servizi descritti nel presente Contratto;

MTR-ARERA: Metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti;

MTR-2: Metodo tariffario per il periodo 2022-2025, approvato con deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF;

Parti: Ente Affidante/Ente territorialmente competente e il Gestore del servizio che sottoscrivono il Contratto;

PEF-ARERA: Piano Economico Finanziario sviluppato secondo le metodologie individuate dal MTR-ARERA. Nel periodo del MTR-2, il PEF-ARERA è sviluppato per un orizzonte temporale quadriennale, che prevede, con cadenza annuale, l’andamento dei costi di gestione e di investimento,

	nonché la previsione annuale dei proventi della tariffa. Il PEF si compone	
	del piano tariffario, del conto economico e del rendiconto finanziario;	
	Piano Annuale della Comunicazione: documento nel quale sono	
	individuate le attività di comunicazione inerenti ai Servizi e alle finalità	
	oggetto del presente Contratto;	
	Piano Economico Finanziario dell’Affidamento: documento redatto dal	
	Gestore che ha la funzione di garantire l’equilibrio economico e finanziario	
	del Contratto, ossia la contemporanea presenza delle condizioni di	
	convenienza economica e sostenibilità finanziaria attraverso la corretta	
	allocazione dei rischi, lungo tutto l’arco temporale dell’affidamento;	
	Piano dei Servizi: atto di indirizzo redatto dall’Ente Affidante che contiene	
	il modello di organizzazione dei servizi, gli <i>standard</i> operativi, eventuali	
	adeguamenti e modifiche al Contratto;	
	Progetto di Riorganizzazione del Servizio: documento redatto dal Gestore	
	per la previsione di un efficientamento del servizio e il passaggio a sistemi di	
	misurazione puntuale dei rifiuti e di tariffazione commisurata al servizio	
	reso;	
	Programma Annuale di Erogazione del Servizio agli Utenti (Programma	
	Di Lavoro): documento predisposto dal Gestore contiene la proposta di	
	aggiornamento prezzi e DTA e il programma e la calendarizzazione di	
	erogazione servizi agli utenti per l’anno successivo.	
	PRUBAI: Piano regionale di gestione dei Rifiuti Urbani e di Bonifica delle	
	Aree Inquinatae;	
12		

	Relazione Annuale a Consuntivo: documento redatto dal Gestore, contiene	
	gli esiti della attività di monitoraggio e la rendicontazione dei servizi affidati	
	relativi all'anno precedente;	
	Rifiuti urbani – RU: rifiuti di cui all'art. 184, comma 2, del d.lgs. n.	
	152/2006;	
	Schede Tecniche Descrittive: documento descrive, in modo dettagliato, le	
	operazioni di raccolta, trasporto, conferimento ad impianti di	
	recupero/smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati agli urbani,	
	spazzamento e lavaggio strade, eventuale gestione tariffe e rapporti con gli	
	utenti, nonché di tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari	
	al servizio pubblico in oggetto;	
	Servizi: è il servizio integrato di gestione, ovvero le singole attività che lo	
	compongono, affidati al gestore ai sensi nella normativa <i>pro tempore</i> vigente;	
	Standard di Qualità ed Efficienza: [●]	
	TARI: tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1 commi 639 e 651, della legge	
	147/13 comprensiva sia della TARI determinata con criteri presuntivi	
	indicati nel d.P.R 158/99 (TARI presuntiva) sia della TARI determinata	
	facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione della	
	quantità indicati nel d.P.R 158/99 (TARI puntuale);	
	Tariffa corrispettiva: tariffa istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 668,	
	della legge 147/13;	
	Tariffa puntuale: tariffa corrispettiva o il tributo puntuale istituito ai sensi	
	dell'articolo 1 comma 651, della legge 147/13 ove la TARI sia determinata	
	facendo riferimento ai criteri di calibratura individuale e misurazione della	
	quantità indicati nel d.P.R 158/99;	
		13

TITR: Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 31 ottobre 2019, 444/2019/R/RIF;

TQ-RIF: Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui all'Allegato A alla deliberazione ARERA 18 gennaio 2022, 15/2022/R/RIF;

Utente: persona fisica o giuridica che è o che sarà intestataria del documento di riscossione;

3. Finalità e principi

Con il Contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'Affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza.

Le Parti si impegnano a promuovere il progressivo miglioramento dello stato delle infrastrutture e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

Il fine del Contratto è quello di instaurare tra le Parti una forma di stabile collaborazione. La disciplina operativa e attuativa è rinviata agli allegati contrattuali.

In ottemperanza con quanto disposto dal D.Lgs. 36/2023, dalle Leggi Regionali n. 24/2002, n.7/2012 e n. 1/2018 e s.m.i., tenuto conto delle indicazioni contenute nei Criteri Ambientali Minimi (D.M. Transazione ecologica 23 giugno 2022 n. 255), gli obiettivi generali e le finalità che l'Ente Affidante deve raggiungere con l'affidamento sono:

- coinvolgimento e responsabilizzazione dell'utenza, domestica e non

domestica, nella gestione integrata dei rifiuti urbani e nella pulizia, qualificazione urbana e mantenimento del territorio;

- sviluppo di azioni di minimizzazione e di recupero diretto finalizzate alla riduzione dei rifiuti (tra le quali: consumo evoluto, azioni di scambio, artigianato delle riparazioni, Centri del riuso, compostaggio domestico diffuso nelle zone extra urbane anche in coerenza con il Programma Nazionale di Prevenzione del 7/10/2013 e con il suo aggiornamento al 31/12/2014, aumento diffusione di beni riciclabili e contenenti materiale riciclati quali contenitori e sacchetti);

- aumento generalizzato dell'efficienza e dell'efficacia del sistema di raccolta dei rifiuti differenziati e dei servizi di spazzamento e pulizia territoriale e riduzione dei rifiuti indifferenziati;

- raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in alta qualità, nel rispetto degli obiettivi normativi e di pianificazione sovraordinata, finalizzato al recupero dei rifiuti, alla protezione della salute e dell'ambiente;

- miglioramento continuo dei risultati di raccolta differenziata sull'intero territorio oggetto dell'affidamento e per ciascun singolo Comune, sia a livello quantitativo, aumentando la percentuale di raccolta differenziata, sia a livello qualitativo, aumentando la qualità del materiale raccolto in modo differenziato ed avviato al recupero;

- massimizzazione del recupero di materia e delle entrate derivanti dalla vendita dei rifiuti raccolti con modalità differenziata o valorizzati all'interno del sistema CONAI in modo da concorrere alla diminuzione dei costi sostenuti dagli utenti;

	- integrazione delle banche dati dell'Ente Affidante e dei Comuni con quelle del Gestore;	
	- continua analisi ed evoluzione e ottimizzazione dei servizi di igiene urbana;	
	- sviluppo, e laddove necessario, l'attivazione di una rete di Centri di Raccolta/Stazioni di conferimento, a disposizione dell'utenza, caratteristici per territorio, rifiuto, tipologia di utenza;	
	- incremento della sicurezza e qualità del lavoro degli operatori ambientali, duraturo nel tempo, e il loro coinvolgimento nella riqualificazione continua dei servizi;	
	- osservanza delle Otto Convenzioni fondamentali dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL - ILO, ossia le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182, 155, 131, 1, 102);	
	- logistica evoluta e tracciabilità continua dei flussi dei rifiuti dalla produzione agli impianti finali di recupero, trattamento e/o smaltimento;	
	- sostenibilità economica e ambientale (tenendo conto degli obiettivi di riduzione delle emissioni in atmosfera) del servizio di igiene urbana e delle politiche tariffarie;	
	- sviluppo e/o introduzione di servizi omogenei per aree territoriali omogenee e l'allineamento dei costi per gli utenti, a parità di livello quali-quantitativo del servizio usufruito;	
	- introduzione di criteri di equità nell'organizzazione dei servizi ispirati al principio del "chi inquina paga", con l'introduzione graduale di sistemi di misurazione puntuale della produzione di rifiuti e di tariffazione	

	commisurata al servizio reso;	
	- sviluppo della quantificazione, monitoraggio e comunicazione delle	
	emissioni di gas serra prodotte dai servizi oggetto di affidamento,	
	secondo i metodi stabiliti in base alla raccomandazione n.	
	2013/179/UE della Commissione del 9 aprile 2013 (relativa all'uso di	
	metodologie comuni per misurare e comunicare le prestazioni	
	ambientali nel corso del ciclo di vita dei prodotti e delle organizzazioni)	
	e l'impegno a compensare una quota annua delle emissioni prodotte nel	
	corso del ciclo di vita dei servizi in oggetto;	
	- riduzione degli impatti del trasporto (attraverso la riduzione del peso dei	
	rifiuti trasportati, l'ottimizzazione della logistica e la scelta di mezzi	
	meno impattanti);	
	- introduzione di opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante	
	l'ausilio di cooperative sociali, così come disciplinato dalla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381.	
	3.1. Le finalità e l'Ente Affidante	
	Per il raggiungimento delle finalità, l'Ente Affidante si impegna a cooperare	
	per agevolare il migliore espletamento del Servizio da parte del Gestore, con	
	particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i provvedimenti e alla	
	cura degli adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie competenze	
	istituzionali; in particolare intervenendo con propri atti e azioni, nei limiti	
	dei propri poteri istituzionali, nei confronti di comportamenti illeciti o	
	illegittimi di terzi, opportuni e necessari per agevolare il corretto svolgimento	
	dei Servizi affidati al Gestore.	
	L'Ente Affidante si impegna, inoltre, ad ottemperare agli obblighi previsti dal	
		17

Contratto, tra cui:

- adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;
- approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto;
- adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario;
- predisporre, coerentemente e nei tempi previsti, il piano economico-finanziario ARERA.

3.2. Le finalità e il Gestore

Per il raggiungimento della finalità di cui all'articolo 3, il Gestore si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal Contratto, tra cui:

- garantire la gestione del Servizio affidato, a fronte del quale percepisce il corrispettivo (di cui al successivo articolo 10), in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente territorialmente competente in attuazione della normativa vigente;
- realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente territorialmente competente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;
- intervenire nell'ambito delle procedure partecipate, fornendo all'Ente

Affidante tutte le informazioni e i dati necessari di volta in volta richiesti, anche in riferimento alle attività di validazione previste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

- adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del Contratto.

4. Regime giuridico per la gestione del servizio

L’Affidamento ha natura di concessione di servizio pubblico essenziale locale ed è disciplinato dai principi e dalle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti in materia, nonché dai documenti di pianificazione, autorizzazione e di indirizzo delle competenti autorità e dai regolamenti comunali e consortili vigenti.

Il servizio è affidato ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 36/2023, che rinvia al D.lgs. n. 201/2022, dell’art. 16 del D.lgs. 175/2016, ed è condizionato al permanere di tali presupposti normativi.

In particolare, devono essere garantite per tutta la durata del servizio il controllo analogo e la sua funzionalità, l’attività prevalente e le partecipazioni pubbliche.

Qualora durante l’affidamento del servizio vengano meno i requisiti di cui all’art. 16 d.lgs. 175/2016, il Gestore deve rinunciare agli affidamenti ricevuti e l’Ente Affidante dovrà attuare procedure per affidare ad altri soggetti.

Nel caso venga meno anche solo uno dei presupposti sostanziali previsti dalla normativa citata, il Gestore deve ripristinare le condizioni di affidamento nel più breve tempo possibile e, in ogni caso, entro il termine

tassativo di 60 giorni decorrenti dalla ricezione della contestazione trasmessa dall'Ente affidante.

Qualora, alla scadenza del termine, le condizioni non siano state ripristinate senza giustificato motivo, l'Ente Affidante pronuncia la decadenza dell'Affidamento.

In ogni caso, se il Gestore non sia in grado di ripristinare le condizioni di affidamento, deve informare immediatamente l'Ente Affidante e comunicare la rinuncia; specularmente, nel caso in cui l'Ente Affidante abbia comprovati elementi che dimostrino che il Gestore non è in grado di ripristinare le condizioni di affidamento, ne dà comunicazione scritta al Gestore (trasmessa tramite PEC) e revoca l'affidamento.

Il Gestore si impegna a osservare e applicare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di esecuzione di servizi di gestione dei rifiuti urbani, e di servizi pubblici che si intendono richiamate e indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nel DTS, conosciute ed accettate dal Gestore.

5. Natura dei Servizi e obblighi connessi

I Servizi oggetto del Contratto sono servizi pubblici essenziali e pertanto, quali attività di pubblico interesse, sono sottoposti alla normativa vigente in materia e non possono essere interrotti, abbandonati né sospesi, salvo i casi di Forza Maggiore di cui al successivo **articolo 29**, se non nei limiti consentiti dalla legge ovvero con provvedimento dell'autorità giudiziaria o di altra autorità amministrativa competente.

In caso di sciopero del personale devono essere comunque garantiti i servizi minimi essenziali previsti dalla legislazione vigente.

In caso di ingiustificato abbandono e/o sospensione dei Servizi, l'Ente

Affidante può disporre le opportune misure per l'esecuzione dei Servizi, fatti salvi gli ulteriori rimedi contrattuali e di legge.

Restano a carico del Gestore i costi derivanti dall'interruzione e/o dalla sospensione nonché la responsabilità verso i terzi e l'Ente Affidante conseguenti all'interruzione e/o alla sospensione dei Servizi.

6. Perimetro del Servizio affidato - Oggetto dell'Affidamento

Il Contratto disciplina l'affidamento diretto *in house*, da parte dell'Ente Affidante al Gestore ("**Affidamento**"), dei servizi di igiene urbana e servizi connessi ("**Servizi**") che comprende le attività dettagliatamente descritte nell'Allegato 1 (Schede Tecniche Descrittive) attinenti la gestione in esclusiva dei servizi di igiene urbana e servizi connessi (a titolo esemplificativo: l'insieme delle operazioni di raccolta, trasporto, conferimento, recupero e trattamento rifiuti, la gestione delle tariffe ove prevista e i rapporti con gli utenti, nonché tutte le altre attività connesse, accessorie e complementari al servizio pubblico in oggetto).

In sintesi, i Servizi affidati al Gestore consistono in:

- raccolta, trasporto e avvio a corretto trattamento e smaltimento di tutte le frazioni differenziate di rifiuto urbano raccolte;
- spazzamento e lavaggio periodico delle strade;
- gestione e manutenzione centri di raccolta, stazioni di conferimento e strutture a servizio della raccolta differenziata;
- gestione contenitori (inclusi lavaggio e disinfezione);
- servizio di assistenza agli utenti, ecosportelli e servizi ispettivi;
- servizio di comunicazione e sensibilizzazione degli utenti;
- servizi e attività finalizzate alla prevenzione e riduzione della

	produzione di rifiuti urbani;	
	- servizio di coordinamento e gestione delle attività di	
	autocompostaggio, compostaggio di comunità, compostaggio locale;	
	- servizio di controllo e analisi relativi alla qualità dei conferimenti;	
	- servizio di rimozione rifiuti, inclusi gli abbandoni.	
	È altresì prevista la graduale attivazione del servizio di applicazione e	
	riscossione tariffa puntuale, in conformità con quanto disposto nel DTS.	
	Resta nella facoltà di ciascun Comune la scelta motivata in merito al	
	passaggio a Tariffa Puntuale, da esercitarsi sulla base delle previsioni della	
	normativa al tempo vigente e delle condizioni e tempistiche previste dai	
	progetti presentati dal Gestore.	
	Gli <i>standard</i> minimi di ciascun servizio sono definiti nel DTS e nelle Schede	
	Tecniche Descrittive (Allegati 1 e 2).	
	Il Gestore deve predisporre e consegnare all'Ente Affidante, entro il 15	
	novembre di ogni anno, il Programma annuale di erogazione dei servizi agli	
	utenti (Programma di lavoro) per l'anno successivo.	
	I servizi affidati al Gestore sono temporalmente scanditi in due fasi, la PRIMA	
	e la SECONDA, come illustrato nel DTS (Allegato 3). Il Gestore si obbliga a	
	dare attuazione, per ciascun Comune, alla PRIMA e alla SECONDA FASE	
	dell'Affidamento.	
	7. Perimetro del Servizio affidato - Eventuali attività ulteriori	
	Ove consentito dalla legge, è facoltà del Gestore svolgere attività ulteriori che	
	siano coerenti con il proprio oggetto sociale e che non pregiudichino	
	l'Affidamento, nel limite massimo percentuale del fatturato complessivo del	
	Gestore prescritto dall'articolo 16 D.lgs. n. 175/2016.	

Il Gestore deve informare l'Ente Affidante di tali attività ulteriori nelle relazioni trimestrali che ha l'obbligo di trasmettergli.

Il Gestore ha l'obbligo di cessare le attività non siano compatibili con l'Affidamento e/o con le previsioni del Contratto e/o dei suoi allegati.

Il Gestore si obbliga a fornire all'Ente Affidante, annualmente, specifici resoconti dei principali dati tecnici e dei dati economici di tali attività, in una sezione apposita della Relazione Annuale a consuntivo, prevista nel Disciplinare.

8. Perimetro del Servizio affidato – Ambito territoriale di svolgimento

Il Gestore svolge i Servizi su una porzione del territorio dell'Ente Affidante, raggruppata in aree omogenee per caratteristiche territoriali e modalità di raccolta dei rifiuti, ossia nei [*] Comuni che compongono il territorio di [*] (area riepilogata nella Tabella I dell'Allegato 1 - Schede Tecniche Descrittive).

I Servizi devono essere svolti nel rispetto delle disposizioni di cui al Contratto, in conformità con la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia, per la durata indicata all'articolo 9.

L'elenco di Comuni di cui al presente articolo 8 può essere oggetto di aggiornamento nel corso della durata contrattuale, in aumento o in diminuzione, a seguito di apposite deliberazioni dell'Ente Affidante, con eventuale variazione dei Comuni destinatari del servizio.

Il Gestore presta fin d'ora il proprio consenso all'adeguamento del Contratto a un eventuale diverso elenco di Comuni destinatari del servizio, previa integrazione/aggiornamento dei necessari documenti contrattuali.

9. Durata

Il Contratto ha la durata di 20 (venti) anni, a decorrere dal 1.1.2024 e sino

al 31.12.2043. La durata dell'affidamento è determinata in modo da essere proporzionata al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti del Gestore, proposti nel Piano Economico Finanziario dell'Affidamento (allegato all'Offerta Tecnico-economica del Gestore), sulla base di criteri di ragionevolezza, remunerazione del capitale investito.

Qualora allo scadere del termine del Contratto non siano state completate le formalità relative alla nuova procedura di affidamento dei servizi, il Gestore dovrà garantire l'espletamento dei Servizi fino alla data di assunzione degli stessi da parte del gestore subentrante. Durante tale periodo rimangono ferme tutte le condizioni, anche economiche, stabilite nel Contratto.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario e a tutela della continuità del servizio e della qualità delle prestazioni erogate, la durata dell'affidamento può essere estesa, entro il termine del periodo regolatorio *pro tempore* vigente e comunque nei limiti previsti dalle norme vigenti, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- nuove e ingenti necessità di investimento, anche derivanti da un significativo incremento della popolazione servita, a seguito di processi di accorpamento gestionale, riorganizzazione e integrazione dei servizi, anche in ossequio a quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del Decreto-legge n. 138/11;
- mancata corresponsione del valore di subentro da parte del gestore entrante, nel rispetto della regolazione *pro tempore* vigente, o in caso di oggettivi e insuperabili ritardi nelle procedure di affidamento;
- nel rispetto delle condizioni stabilite dalla legge, negli eventuali altri casi

previsti dalle Parti.

TITOLO II – Corrispettivo del Gestore ed equilibrio economico

finanziario

10. Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo stabilito nel Contratto serve a quantificare il fabbisogno presunto dell'Ente Affidante e a garantire l'equa remunerazione del Gestore per i Servizi svolti. Il Gestore s'impegna a eseguire le prestazioni contrattuali dichiarando di ritenere equi e congrui i compensi stabiliti nell' "Elenco prezzi unitari" di cui all'Allegato [●].

Tale importo, nel suo complesso, è soggetto alla flessibilità e modifica dei Servizi affidati, anche in funzione di sopravvenute esigenze organizzative dei Comuni e al fine di garantire la copertura economica della spesa, secondo i limiti e le modalità esplicitate nel Disciplinare (Allegato [●]).

Il corrispettivo massimo relativo al servizio integrato di gestione dei rifiuti è determinato dall'Ente Affidante, in qualità di ETC, secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente.

11. Aggiornamento del corrispettivo contrattuale

L'Ente Affidante garantisce, per tutta la durata dell'affidamento, la coerenza fra il corrispettivo spettante al Gestore e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario *pro tempore* vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi dalla regolazione vigente.

Nel rispetto della normativa vigente, eventuali revisioni del corrispettivo in corso di affidamento possono essere effettuate su accordo delle Parti secondo le modalità previste nel Contratto.

12. Piano Economico Finanziario di Affidamento

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento (Allegato [•]), composto dal piano tariffario, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dallo stato patrimoniale, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'Affidamento, l'andamento dei costi di gestione, di investimento e la previsione annuale dei proventi da tariffa.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento indica, tra l'altro:

- il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;
- l'indicazione dei beni, anche di terzi, delle strutture e dei servizi disponibili, anche se affidati a terzi, per l'effettuazione del Servizio integrato di gestione e delle singole attività che lo compongono;
- le risorse finanziarie necessarie per effettuare il Servizio integrato di gestione e delle singole attività che lo compongono.

Il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui al presente articolo 12 è predisposto in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

Il Gestore garantisce, con propria dichiarazione debitamente sottoscritta, che ogni aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento:

- è redatto con diligenza ed in modo accurato, secondo criteri di oggettività e adeguatezza;

- è fondato su assunzioni ragionevoli e sulle ipotesi tecnico-economiche più probabili;

- è correttamente calcolato;

- è predisposto applicando i principi contabili in modo omogeneo;

- persegue l'equilibrio economico finanziario dei Servizi affidati, nell'ambito della contabilità separata.

13. Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento

Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano il Piano Economico Finanziario di Affidamento di cui all'articolo 12, nel rispetto dei criteri e dei termini stabiliti dall'Autorità e per tutta la durata residua dell'affidamento.

Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento, il Gestore:

- elabora lo schema di aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento secondo il metodo tariffario *pro tempore* vigente e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

l'Ente Affidante:

- fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al Gestore, valida le informazioni e i dati forniti da quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la congruità - e li integra o li modifica secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;

- adotta il Piano Economico Finanziario di Affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i documenti che lo compongono.

L'Ente Affidante assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano Economico Finanziario di Affidamento effettuato ai sensi del presente articolo 13

consenta di perseguire l'obiettivo di mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di efficienza, anche in relazione agli investimenti programmati e agli obiettivi fissati.

14. Istanza di riequilibrio economico-finanziario

Qualora durante il periodo regolatorio si verificano circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità significativa e non previste al momento della formulazione della predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario, il Gestore presenta all'Ente Affidante motivata istanza di riequilibrio.

L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in termini economici e finanziari, la proposta delle misure di riequilibrio da adottare ai sensi del successivo articolo 15, l'esplicitazione delle ragioni per le quali i fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o conoscibili al momento della formulazione della predisposizione tariffaria.

Nell'istanza, il Gestore deve indicare, in forma dettagliata, tutte le iniziative messe in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti lo scostamento.

15. Misure per il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario

Le Parti danno atto che, una volta esperite le azioni previste dalla regolazione tariffaria *pro tempore* vigente per il superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili (tese alla razionalizzazione dei costi di gestione, all'aumento delle

entrate e al contenimento delle uscite), non siano sufficienti a preservare i

target di qualità stabiliti, le eventuali misure di riequilibrio comprendono:

- la revisione degli obiettivi assegnati al Gestore (ove non connessi a specifiche componenti di costo di natura incentivante), comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della complessiva domanda degli utenti;
- la modifica del perimetro o l'estensione della durata dell'affidamento (ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa vigente e dal presente Contratto.

Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente sia proficuamente attivabile nello specifico contesto considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali ulteriori misure di riequilibrio.

16. Procedimento per la determinazione e l'approvazione delle misure di riequilibrio

L'Ente Affidante decide sull'istanza di riequilibrio presentata dal Gestore entro sessanta giorni dalla ricezione della stessa.

Trasmette, quindi, all'Autorità la propria determinazione motivata contenente la proposta di adozione di una o più misure di riequilibrio.

L'Autorità verifica la coerenza regolatoria delle misure di riequilibrio determinate dall'Ente territorialmente competente nell'ambito dei procedimenti di propria competenza e nei termini previsti dai medesimi. Ove ricorrano gravi ragioni di necessità e urgenza tali da mettere a rischio la continuità gestionale, l'Autorità può disporre misure cautelari.

TITOLO III – Qualità e trasparenza del servizio

17. Obblighi in materia di qualità e trasparenza

Al Contratto è allegata la Carta Unica della Qualità redatta in conformità alla regolazione *pro tempore* vigente. Il Gestore:

- si impegna a redigere e trasmettere all'Ente Affidante l'aggiornamento della Carta del Gestore entro sessanta giorni dalla data di stipulazione del Contratto;
- individua e propone l'aggiornamento annuale degli *standard* di qualità, efficienza, ambientali, di sicurezza e migliorativi riferiti all'espletamento dei Servizi ("**Standard di Qualità ed Efficienza**");
- individua l'elenco degli indicatori di controllo e delle schede tecniche di riferimento;
- redige il documento "Standard di qualità ed efficienza e indicatori del controllo del Gestore") con cui assume l'impegno nei confronti dell'Ente Affidante e dell'utenza in merito al miglioramento dei servizi prestati, con riferimento ai quattro schemi regolatori ed alla programmazione degli adeguamenti necessari al passaggio dall'attuale schema regolatorio minimo (schema I) a quello avanzato (IV).

In ottica di miglioramento del servizio, il Gestore individua e propone eventuali *standard* qualitativi migliorativi o ulteriori rispetto a quanto previsto dal TQRIF per lo schema regolatorio di riferimento.

Il mancato rispetto della Carta Unica della Qualità e della Carta del Gestore se grave o comunque ripetuto è causa di grave inadempimento contrattuale ai sensi del successivo **articolo 28.**

Il Gestore si impegna a svolgere il servizio nel rispetto della normativa tecnica vigente e a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto

degli obblighi di trasparenza previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente, nonché quello dei Criteri Ambientali, minimi e/o premianti, previsti dal Decreto n. 255 del 23 giugno 2022 del Ministero della transizione ecologica.

TITOLO IV – Ulteriori obblighi tra le parti

18. Ulteriori obblighi dell’Ente Affidante

L’Ente Affidante è obbligato a:

- garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al Servizio adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- adempiere alle obbligazioni nascenti dal Contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio;
- predisporre annualmente, ai sensi dell’art. 28 D.lgs. n. 201/2022, il programma di controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate, alla luce della tipologia di attività, dell’estensione territoriale di riferimento, dell’utenza cui i Servizi sono destinati;
- individuare, nel programma di controlli, l’oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli (tra cui la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all’Ente Affidante e all’Autorità) che possono essere svolti anche tramite un soggetto terzo;
- verificare la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze rispetto allo svolgimento del Servizio;

19. Obblighi del Gestore

Il Gestore si obbliga a:

- conseguire gli obiettivi del Servizio affidato individuati dall'Ente Affidante;

- gestire i Servizi a favore dei Comuni nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti, in specie quella ambientale, le direttive/autorizzazioni delle competenti autorità, il Disciplinare Tecnico Standard ("**DTS**") e rispettivi allegati, i Regolamenti consortili, i Regolamenti comunali, rispettando i principi e i contenuti della Carta della qualità del Gestore e della Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

- svolgere i Servizi con la massima diligenza, professionalità e correttezza e nel rispetto degli *Standard* di Qualità ed Efficienza, compresi gli *standard* ambientali e di sicurezza, definiti dall'Ente Affidante, impegnandosi a mettere costantemente in atto tutte le azioni destinate al miglioramento dell'efficienza e alla razionalizzazione del Servizio di Igiene Urbana;

- promuovere la transizione da un'economia lineare ad un'economia circolare, per il raggiungimento degli obiettivi del piano regionale di gestione dei rifiuti e del piano d'ambito regionale;

- perseguire i migliori *standard* in riferimento alla riduzione delle emissioni di CO₂, anche mediante la programmazione razionale del rinnovo di attrezzature e mezzi;

- provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di Affidamento e al suo aggiornamento, conseguendo gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale in relazione al periodo di affidamento;

- rispettare il principio di eguaglianza dei diritti degli utenti e di non discriminazione per gli stessi;
- garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio e di contenimento della spesa di personale e del servizio, indicati dagli enti controllanti in fase di approvazione del budget, nella sua qualità di titolare di affidamento diretto senza gara di servizio pubblico locale;
- dare attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale, favorendo l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale nell'ambito delle finalità e delle attività oggetto del Contratto;
- trasmettere all'Ente territorialmente competente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato;
- prestare la massima collaborazione sia nell'organizzazione e nell'attivazione dei sistemi di controllo organizzati dall'Ente Affidante, sia durante l'attività di tali sistemi;
- consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, opere e impianti e alla documentazione in proprio possesso attinente ai Servizi ai fini dello svolgimento dei controlli;
- assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato e accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a dieci anni successivi a quello della registrazione;
- riportare fedelmente, nella relazione trimestrale di cui al successivo articolo 20, i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli

	obblighi contenuti nel Contratto;	
	- comunicare tempestivamente all'Ente Affidante e, in ogni caso, entro []	
	il verificarsi di eventi che comportino o facciano presumere interruzioni dell'erogazione del Servizio;	
	- assumere ogni iniziativa per evitare l'interruzione del Servizio;	
	- redigere e aggiornare, annualmente, l'inventario dei beni strumentali relativi allo svolgimento dei Servizi distinto nelle sottosezioni: beni strumentali di proprietà del Gestore; beni strumentali di terzi;	
	- restituire tutti i beni strumentali al Servizio ricevuti dall'Ente Affidante e a ogni eventuale altro ente concedente, alla scadenza dell'affidamento;	
	- prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste nel Contratto;	
	- pagare le penali e a dare esecuzione alle sanzioni;	
	- attuare le modalità di rendicontazione delle attività di gestione;	
	- proseguire nella gestione del Servizio sino al subentro del nuovo Gestore, salva esplicita contraria disposizione dell'Ente Affidante;	
	- rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dal Contratto;	
	- rispettare le leggi antimafia e le relative misure di prevenzione, il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di sicurezza, la Legge 13 agosto 2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti ed ogni altra disciplina in materia di sicurezza, ordine pubblico e rapporti con la Pubblica Amministrazione;	
	- agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi al protocollo "DNSH";	
	- mantenere sollevati e indenni l'Ente Affidante e i Comuni da ogni danno	

così come specificato nel DTS.

Il Gestore è altresì obbligato a fornire al personale incaricato dall'Ente Affidante tutta la documentazione idonea al controllo e la collaborazione utile del proprio personale, ai fini del miglior funzionamento del controllo.

Tale obbligo deve essere garantito, principalmente, ma non solo, tramite l'accesso diretto alle informazioni del Sistema Informativo del Gestore che concernono le seguenti categorie di dati / informazioni: [•].

Nel caso in cui l'Ente Affidante o il DEC non siano messi nella condizione di poter verificare dette informazioni finalizzate al controllo del servizio, stabilite dal DTS per responsabilità del Gestore, l'Ente Affidante non è in condizione di rilasciare l'attestazione di regolare esecuzione e la conseguente remunerazione economica dei servizi resi.

Il Gestore ha facoltà di utilizzare le forme e gli strumenti organizzativi ritenuti più idonei per il conseguimento dei più elevati livelli di efficacia ed economicità, fermo restando l'obbligo di garantire il rispetto del DTS, delle direttive dell'Ente Affidante, delle prescrizioni emanate dalle competenti autorità e la normativa vigente.

Il Gestore si obbliga a dedicare una Struttura Tecnica e Organizzativa, stabile e adeguatamente dimensionata, allo svolgimento dei Servizi, come previsto nel DTS. Tale struttura è deve essere dedicata alla progettazione e realizzazione dei Servizi affidati, compresi eventuali lavori.

Il Gestore deve garantire la costante disponibilità della stessa a collaborare con l'Ente Affidante e i Comuni nel campo della pianificazione dei Servizi sui territori serviti e a rispondere a specifiche richieste inerenti alle tematiche ambientali.

Il Gestore si obbliga, inoltre, a:

- promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- garantire il trattamento economico e normativo in vigore previsto dai CCNL di riferimento;
- adempiere, per tutta la durata dell'affidamento, in riferimento al proprio personale, a tutti gli obblighi di legge, fiscali previdenziali, assicurativi e assistenziali, di sicurezza e igiene del lavoro;
- osservare e far osservare, costantemente, ai propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti, le ordinanze emanate dalle competenti autorità, che abbiano comunque attinenza con i Servizi da esso prestati, nonché le prescrizioni previste nel d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute dei lavoratori e sicurezza sul luogo di lavoro;
- fornire ai dipendenti l'abbigliamento e l'attrezzatura adeguata, compresi i tesserini di riconoscimento;
- valorizzare costantemente il capitale di competenze e conoscenze presenti in azienda investendo in processi formativi sia di carattere gestionale/organizzativo sia specialistico ed in corsi di addestramento tecnico;
- agire in conformità con i principi e gli obblighi relativi alle pari opportunità generazionali e di genere;
- prevedere opportunità di lavoro per persone svantaggiate mediante l'ausilio di cooperative sociali, così come disciplinato dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381 e dall'art. 61 del D.lgs. n. 36/2023, e introdurre criteri che valorizzino le imprese che hanno come scopo l'integrazione o la reintegrazione sociale e professionale dei soggetti svantaggiati;

- fare in modo che il proprio personale mantenga un comportamento corretto ed educato nei confronti degli utenti.

Costituiscono grave inadempimento contrattuale, ai sensi del successivo articolo 28, le gravi violazioni delle previsioni di legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle da cui possa conseguire a carico del Gestore l'irrogazione di una sanzione interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

Il Gestore provvede alla esecuzione dei Servizi con attrezzature e veicoli propri, o di cui abbia la legittima disponibilità, obbligandosi a mantenerli perfettamente funzionanti affinché gli stessi siano idonei, sicuri e tecnologicamente adeguati allo svolgimento dei Servizi e alla tutela dell'ambiente.

Per l'approvvigionamento degli stessi è tenuto ad osservare i requisiti obbligatori e a garantire le caratteristiche dei mezzi riportati nel DTS nonché gli *standard* migliorativi previsti.

Il Gestore assicura la realizzazione ed il mantenimento di uno specifico Sistema Informativo dedicato ai Servizi resi, che comprende e integra anche l'informatizzazione gestionale dei CDR, in relazione al territorio ed alle utenze servite, dedicandovi le risorse umane e strumentali necessarie, alle condizioni e con le modalità previste nel DTS.

Il Gestore, al fine di eliminare gli ostacoli di tipo tecnologico, nel rispetto della L. 4/2004 e delle "Linee guida sull'accessibilità degli strumenti informatici" emanate da AGID, Agenzia per l'Italia Digitale provvede a creare e a gestire un sito *web* accessibile, nel rispetto degli *standard* normativi, i cui contenuti informativi siano raggiungibili e fruibili da chiunque.

Il Gestore si impegna a stanziare a bilancio, per ciascun anno, una congrua somma per la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dirette ad utenti e fruitori dei Servizi, e a predisporre ogni anno il Piano della Comunicazione annuale; le attività di comunicazione sono svolte conformemente al DTS.

Il Gestore deve inviare all'Ente Affidante il Bilancio di esercizio entro trenta giorni dall'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci; inoltre, a partire dal terzo anno di gestione, il Gestore si obbliga ad adottare una contabilità separata per i Servizi affidati rispetto alle altre attività svolte.

Ove consentito dalla normativa vigente, il Gestore rimane unico responsabile, nei confronti dell'Ente Affidante, per l'esatta e puntuale esecuzione delle attività affidate e nessun rapporto giuridico si instaura tra l'Ente Affidante e gli appaltatori / fornitori del Gestore.

Il Gestore si obbliga a gestire i CDR affidati con specifico documento, alle condizioni previste nel DTS e nel Regolamento dei centri di raccolta consortili; inoltre, il Gestore si obbliga a organizzare e a dar corso agli interventi di manutenzione ordinaria dei CDR e ad informare l'Ente Affidante circa le esigenze di manutenzione straordinaria. L'esecuzione delle manutenzioni straordinarie è esclusa dal presente affidamento, fatta eccezione per gli investimenti a carico del Gestore ricompresi nel Piano Economico Finanziario dell'Affidamento.

20. Destinazione finale dei rifiuti indifferenziati residui

Il Gestore si obbliga a svolgere il servizio di conferimento dei Rifiuti Urbani Residui ("**RUR**") conformemente agli indirizzi dettati da ATO-R attraverso il Piano d'Ambito, con particolare riferimento ai quantitativi di rifiuti da

smaltire e ai flussi degli stessi conferendo i rifiuti urbani raccolti nei Comuni consorziati in via esclusiva presso l'Impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, salvo diversa determinazione di ATO-R, dando atto che in data [●] il Gestore ha sottoscritto il Contratto di Conferimento rep. n. [●], e che tale contratto ha validità sino a [●]/202....

Il Gestore, inoltre, deve stipulare con il gestore dell'Impianto di Termovalorizzazione del Gerbido, TRM spa, per il periodo successivo allo scadere del Contratto rep. n. [●] apposito Contratto di Conferimento, conforme allo schema tipo approvato da ATO-R con deliberazione n. 22 del 28 luglio 2008 ("**Contratto di Conferimento**").

Il Gestore deve fare in modo che il Contratto di Conferimento recepisca le previsioni del Piano d'Ambito relative agli obblighi di conferimento, garantisca il rispetto del Corrispettivo di Conferimento all'Impianto ivi definito e preveda le relative garanzie e responsabilità gravanti sulle Parti, trasmettendone copia all'Ente affidante entro 30 giorni dalla sottoscrizione.

21. Destinazione finale terre da spazzamento

Per la destinazione delle terre da spazzamento, il Gestore si obbliga a svolgere il servizio di conferimento in via esclusiva presso l'impianto di proprietà dell'Ente Affidante, a decorrere dalla data di messa in esercizio, secondo le condizioni individuate dal Consorzio.

22. Dati e informazioni che il Gestore deve fornire all'Ente Affidante

Il Gestore deve fornire all'Ente Affidante tutta la documentazione prevista nel DTS alle condizioni e con le tempistiche ivi definite.

Il documento deve essere presentato entro il 15 novembre di ogni anno.

Il documento deve essere presentato rispettando gli step temporali riportati

nell'Append. C, per il raggiungimento degli obiettivi riportati in Append. B.

Il Gestore si obbliga a predisporre e inoltrare all'Ente Affidante entro il 10 luglio di ogni anno la Relazione annuale a consuntivo, ed una relazione trimestrale entro il 10 del mese successivo al trimestre di riferimento, illustrando i dati indicati nel DTS.

TITOLO V – Disciplina dei controlli

23. Programma di controlli e vigilanza

L'Ente Affidante predispone annualmente, ai sensi dell'art. 28 D.lgs. 301/2022 il programma dei controlli finalizzato alla verifica del corretto svolgimento dei Servizi affidati, tenendo conto della tipologia di attività, dell'estensione territoriale di riferimento, dell'utenza cui i Servizi sono destinati.

Il programma dei controlli individua l'oggetto e le modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati dal Gestore all'Ente Affidante. L'ente Affidante verifica la corretta esecuzione e il rispetto del Contratto da parte del Gestore.

24. Procedure per irregolarità

Tutte le inadempienze, le inosservanze e le mancanze in genere rispetto agli obblighi ed alle prescrizioni previste nel Contratto, nonché alle disposizioni di legge e/o regolamenti, sono accertate dall'Ente Affidante e dalle autorità competenti e contestate in forma scritta, con le modalità previste nel presente Contratto.

Ferma restando l'applicazione delle penalità dettagliate nell'Allegato E, qualora il Gestore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine indicato dall'Ente Affidante, quest'ultimo provvede d'ufficio a quanto intimato a spese

dei Gestori, senza che sia necessaria la costituzione in mora né l'adozione di qualsivoglia altro provvedimento.

Nel caso di riscontrate irregolarità, fatta salva e impregiudicata ogni ulteriore azione spettante all'Ente Affidante – e alla Proprietà nel caso dei CDR/Stazioni di Conferimento – è facoltà dell'Ente Affidante porre a carico del Gestore le spese sostenute dall'Ente Affidante/Proprietà per ispezioni, controlli e perizie necessarie.

TITOLO VI – Penali, sanzioni e cessazione anticipata del Contratto

25. Penali

In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel Contratto o di ritardo nell'esecuzione delle Prestazioni o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei Servizi e il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Contratto, il Gestore deve rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

Nel caso di inadempimento o di ritardo, l'Ente Affidante applica a carico del Gestore le Penali indicate nell'Allegato E, fatte salve quelle previste dalla regolamentazione *pro tempore* vigente.

Nei casi sopradescritti l'Ente Affidante applica le Penali, oltre al rimborso delle eventuali spese che l'Ente Affidante dovesse affrontare per effettuare il servizio con mezzi propri o di terzi, a eventuali mancati introiti e all'eventuale risarcimento del maggior danno.

In caso di mancato raggiungimento da parte del Gestore degli obblighi e *standard* di qualità previsti dal Contratto, compresi gli obblighi e gli *standard* aggiuntivi rispetto alla normativa *pro tempore* vigente, l'Ente Affidante può applicare al Gestore, previa verifica in ordine alle cause e alle

correlate responsabilità, specifiche penali i cui valori massimi e minimi sono raccordati con quelli previsti dalla regolazione *pro tempore* vigente per violazione degli *standard* corrispondenti.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Gestore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'importo complessivo annuo delle penali irrogate non potrà superare il 10% del corrispettivo annuale, salva, in tal caso, la facoltà dell'Ente Affidante di avviare la procedura di risoluzione del Contratto.

L'Ente territorialmente competente comunica all'Autorità le penali applicate al Gestore per le successive determinazioni di competenza.

26. Sanzioni

In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di raccolta e produzione pro-capite previsti dalla vigente normativa, per i quali venga accertata la responsabilità del Gestore, lo stesso è tenuto a rifondere l'Ente Affidante dell'importo delle eventuali sanzioni applicate in virtù di specifiche disposizioni normative.

Qualora gli Impianti di destino comminino sanzioni al Gestore a causa della responsabilità di quest'ultimo, le stesse sono a suo totale carico e non devono essere inserite nei Piani Finanziari comunali; il Gestore è obbligato a dare comunicazione di tali sanzioni all'Ente Affidante.

L'Ente territorialmente competente è tenuto a segnalare all'Autorità, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.

27. Estinzione del rapporto

Il rapporto disciplinato dal presente Contratto può estinguersi e pertanto esaurire la propria efficacia, oltre che per decorrenza del periodo di durata contrattuale, per i seguenti motivi:

- fallimento del Gestore o ammissione ad altre procedure concorsuali; tale specifica clausola non riguarda la risoluzione ma l'estinzione del rapporto in esito a procedure concorsuali che comportano la liquidazione/fallimento della società o il recesso dal Contratto da parte dell'eventuale commissario/curatore fallimentare.
- scioglimento del Gestore;
- risoluzione per inadempimento o grave inadempimento, di cui ai successivi **articoli 28 e 30**;
- risoluzione per impossibilità sopravvenuta, dovuta al verificarsi delle ipotesi di Caso Fortuito e Forza Maggiore di cui al successivo **articolo 29**, come disciplinate dal Codice Civile;
- revoca per motivi di pubblico interesse, di cui al successivo articolo **32**;
- risoluzione per eccessiva onerosità o impossibilità sopravvenuta della gestione, di cui al successivo articolo **28**.

Il Gestore, ove intervenga una delle suddette cause di estinzione, deve garantire la continuità dei Servizi fino alla data di assunzione degli stessi da parte di un nuovo gestore.

28. Inadempimento contrattuale del Gestore - risoluzione del Contratto

Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, qualora l'Ente Affidante rilevi un inadempimento contrattuale imputabile al Gestore, gli notifica una contestazione scritta tramite PEC.

	Nella contestazione l'Ente individua la violazione e comunica al Gestore il termine tassativo entro il quale deve rimuovere la causa dell'inadempimento e quello, sempre tassativo, entro il quale deve fornire puntuali e dettagliate controdeduzioni scritte.	
	Decorso il termine fissato senza che il grave inadempimento sia stato rimosso, l'Ente Affidante escute la garanzia finanziaria.	
	L'Ente Affidante ha inoltre la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, disponendo altresì la decadenza dall'affidamento in concessione, e di ottenere il risarcimento dei maggiori danni, oltre all'applicazione delle penali previste.	
	Fatte salve le previsioni del Contratto e del DTS, le altre fattispecie di inadempimento del Gestore, impossibilità sopravvenuta ed eccessiva onerosità, sono regolate dal codice civile.	
	Qualora, per ragioni non imputabili al Gestore, o per caso fortuito o forza maggiore (tra cui l'esigenza di adeguare la gestione dei Servizi a prescrizioni normative o regolamentari successive all'approvazione annuale dei DTA) non sia possibile dar corso temporaneamente allo svolgimento dei Servizi, il Gestore non è ritenuto inadempiente e responsabile degli eventuali maggiori costi.	
	29. Caso Fortuito e Forza Maggiore	
	Le ipotesi di caso fortuito e forza maggiore sono disciplinate dal codice civile. Al verificarsi di un evento che integri gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, la Parte che invochi tale evento quale causa impeditiva della regolare esecuzione della prestazione a proprio carico, deve informare tempestivamente l'altra Parte.	

La comunicazione deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata entro quarantotto ore dalla conoscenza dell'evento, specificandone il contenuto e le conseguenze sull'adempimento dei propri obblighi contrattuali, le modalità e la tempistica, ove preventivabili, di ripristino delle normali condizioni contrattuali.

Se non diversamente pattuito per scritto, l'Ente Affidante può recedere unilateralmente dal Contratto per motivate, gravi e oggettive ragioni, con un preavviso scritto di sessanta giorni naturali e consecutivi.

Nel caso in cui si verifichi un evento di forza maggiore che abbia una durata continuativa superiore a sei mesi l'Ente Affidante può recedere con preavviso scritto di trenta giorni lavorativi.

Per maggior chiarezza, si dà atto che non sono riconosciute come cause di forza maggiore lo stato di manutenzione dei suoli e delle aree sulle quali i servizi devono essere svolti, le precipitazioni atmosferiche, o altre situazioni atmosferiche avverse, a meno che non sia stato dichiarato lo "stato di calamità naturale".

In caso di circostanze particolari e/o eccezionali il Sindaco del Comune interessato può emanare ordinanze con eventuale coinvolgimento, diretto, ovvero indiretto, dei Servizi di cui trattasi.

In tal caso il Gestore è tenuto ad uniformarsi scrupolosamente, come se fossero disposizioni contenute nel DTS, senza per questo poter vantare diritti per ottenere maggiori o diversi compensi e/o rimborsi, se non espressamente previsti.

30. Sostituzione provvisoria

In caso di grave inadempimento del Gestore per il quale vengano

compromesse la continuità dei Servizi, l'igiene o la sicurezza pubblica, l'Ente Affidante può assumere tutte le misure necessarie, per la tutela dell'interesse pubblico, a carico e rischio del Gestore e, ove praticabile, disporre la provvisoria sostituzione del Gestore, per un periodo in ogni caso non superiore a centottanta giorni.

La sostituzione deve essere preceduta da diffida con la quale l'Ente Affidante fissa un termine proporzionato alla gravità dell'inadempimento, comunque non inferiore a quindici giorni naturali e consecutivi. Tale diffida è comunicata anche ai Comuni.

Il Gestore resta responsabile per le maggiori spese che si dovessero rendere necessarie per lo svolgimento dei Servizi affidati l'Ente Affidante può escutere la garanzia prevista ai sensi del successivo **articolo 36**.

31. Inadempimento dell'Ente Affidante

Qualora l'Ente Affidante si renda gravemente inadempiente agli obblighi assunti con il Contratto, il Gestore potrà richiedere la risoluzione dello stesso, fermo restando che non potrà in ogni caso sospendere i Servizi sin tanto che non sia subentrato un nuovo gestore.

Resta inteso che in caso di grave inadempimento dell'Ente Affidante, il Gestore, prima di dar luogo alla risoluzione del Contratto, ha l'obbligo di invitare l'Ente Affidante, a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC, a eliminare le inadempienze riscontrate entro un termine non inferiore a novanta giorni naturali e consecutivi.

Fatte salve le previsioni del Contratto, le fattispecie di inadempimento dell'Ente Affidante, l'impossibilità sopravvenuta e l'eccessiva onerosità sono regolate dal codice civile.

Costituiscono grave inadempimento contrattuale, ai sensi del presente articolo 31, le gravi violazioni delle previsioni di legge a tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle da cui possa conseguire a carico del Gestore l'irrogazione di una sanzione interdittiva ai sensi del D.lgs. n. 231/2001.

32. Revoca

L'Ente Affidante ha facoltà di revocare l'Affidamento di cui al Contratto per motivi di pubblico interesse o per sopravvenuti mutamenti legislativi che non consentano la prosecuzione del Servizio da parte del Gestore o per causa di forza maggiore.

In tal caso è riconosciuto in favore del Gestore uscente:

- ai sensi dell'art. 19, comma secondo, D.lgs. 23.12.2022, n. 201, un indennizzo, da porre a carico del subentrante, pari al valore contabile degli investimenti non ancora integralmente ammortizzati, rivalutato in base agli indici ISTAT e al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti stessi;
- un indennizzo, da porre a carico del subentrante, corrispondente al valore dei beni mobili e immobili di proprietà del Gestore strumentali/funzionali all'esecuzione del servizio che il Gestore dovrà retrocedere all'Ente Affidante e/o al subentrante a seguito del provvedimento di revoca.

L'elenco ed il valore dei beni mobili e immobili sono determinati sulla base della proposta del Gestore uscente e, in caso di mancato accoglimento da parte dell'Ente Affidante, per mezzo di una perizia di stima affidata ad un collegio di periti estimatori nominati uno per parte dall'Ente Affidante e dal

	Gestore ed il terzo di comune accordo fra loro, o in difetto, dal Presidente	
	dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino.	
	In caso di mancato pagamento da parte del gestore subentrante degli	
	indennizzi previsti dal precedente punto entro il termine che verrà indicato	
	dall'Ente Affidante, il Gestore uscente proseguirà nella gestione del servizio,	
	per il tempo strettamente necessario ed in via eccezionale, fino al subentro	
	del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie e agli eventuali	
	investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Affidante e comunque	
	nel rispetto della normativa di settore.	
	In caso di revoca il Gestore ha, altresì, diritto al pagamento delle sole	
	prestazioni regolarmente e tempestivamente eseguite, rinunciando	
	espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche	
	di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o	
	rimborso delle spese.	
	Il personale, compreso quello con qualifica dirigenziale, che risulterà alle	
	dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti, sarà	
	soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Gestore del servizio in	
	conformità alla vigente normativa del settore al momento della revoca, con	
	la salvaguardia delle condizioni contrattuali, collettive e individuali, in atto.	
	L'Ente Affidante garantirà l'osservanza della presente clausola sociale da	
	parte del Gestore subentrante, quale condizione essenziale e di validità del	
	nuovo affidamento.	
	La clausola sociale del presente articolo si applicano in tutte le ipotesi di	
	cessazione anticipata del presente affidamento, comprese le ipotesi di	
	risoluzione contrattuale.	

33. Effetti della cessazione dell’Affidamento

Alla scadenza naturale o anticipata dell’Affidamento, l’Ente Affidante, compatibilmente con la normativa al tempo vigente e mediante apposita offerta economica sul relativo prezzo posto a base di gara, prevede in capo al gestore subentrante l’acquisto dei beni e attrezzature di proprietà del Gestore, strumentali/funzionali allo svolgimento del servizio pubblico affidato.

Il valore dei beni e attrezzature di proprietà del Gestore uscente che dovranno essere acquistati dal Gestore subentrante verrà determinato secondo quanto previsto al precedente articolo 32.

Pertanto, il prezzo posta a base di gara dovrà anche considerare e contemplare il valore dei beni, al netto di eventuali contributi pubblici direttamente riferibili agli investimenti relativi ai beni stessi.

TITOLO VII – Cessazioni e subentro

34. Effetti della cessazione dell’Affidamento e procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Gestore uscente

L’Ente territorialmente competente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Gestore almeno dodici mesi prima della scadenza naturale del Contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall’avvenuta cessazione.

Il Gestore è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base dell’inventario dei beni

strumentali predisposto dal Gestore, l'Ente Affidante verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al gestore entrante.

L'Ente Affidante dispone l'affidamento al gestore entrante entro i sei mesi antecedenti la data di scadenza dell'affidamento previgente, comunicando all'Autorità le informazioni relative all'avvenuta cessazione e al nuovo affidatario.

L'Ente Affidante individua, con propria deliberazione, il valore di subentro in base ai criteri stabiliti dalla regolazione *pro tempore* vigente, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Gestore entrante entro il novantesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento.

A tal fine, il gestore uscente trasmette all'Ente Affidante le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento.

L'Ente Affidante delibera entro i successivi sessanta giorni e trasmette all'Autorità la propria determinazione per la sua verifica di coerenza regolatoria nell'ambito dei procedimenti di competenza.

A seguito del pagamento del valore di subentro, il gestore uscente cede al gestore subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente territorialmente competente sulla base dei documenti contabili.

In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il gestore entrante può subentrare nelle obbligazioni del gestore uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al

disposto dell'art. 1406 del codice civile.

Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Gestore uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto, nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente Affidante, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo gestore del Servizio affidato.

In caso di mancato pagamento, nel termine indicato, del valore di subentro determinato dall'Ente Affidante il Gestore uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente Affidante unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi.

Ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Gestore entrante al momento della sottoscrizione del Contratto, e trova applicazione il successivo Articolo 36.

In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano applicazione le penali previste nell'Allegato E.

35. Trattamento del personale

Il gestore entrante garantisce l'applicazione al personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore dell'igiene ambientale, stipulato dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative, anche in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia attualmente vigente.

TITOLO VIII – Disposizioni finali

36. Garanzie Finanziarie

In materia di garanzie, si applica la normativa *pro tempore* vigente, unitamente alle disposizioni del Contratto.

A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il Contratto, al momento della sottoscrizione il Gestore rilascia idonea garanzia fidejussoria, assicurativa, o bancaria, per l'importo di [•], in base alle disposizioni di legge.

37. Assicurazioni

Il Gestore è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative per:

- automezzi

massimale per sinistro non inferiore a € [•] (lettere [•]/00);

condizione aggiuntiva responsabilità civile dei trasportati;

condizione aggiuntiva carico e scarico;

condizione aggiuntiva ricorso terzi da incendio;

condizione speciale rischio statico per rimorchi (laddove esistenti);

- responsabilità Civile verso Terzi, fino al massimale di € [•] (lettere [•]/00)

- responsabilità Civile verso i dipendenti (R.C.O.) massimale non inferiore a € [•] (lettere [•]/00) per sinistro, con il sotto limite di € [•] (lettere [•]/00) per prestatore di lavoro/parasubordinato.

- protezione dei beni strumentali all'esecuzione del servizio contro i rischi di calamità naturali, per il massimale di € [•].

Il Gestore è obbligato a reintegrare le garanzie di cui l'Ente Affidante si sia avvalso, durante l'esecuzione del Contratto o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, l'Ente Affidante ha facoltà

di trattenere i ratei di prezzo fino alla concorrenza di un importo che, sommato all'eventuale residuo del massimale delle garanzie, ripristini l'ammontare delle garanzie medesime.

L'Ente Affidante ha inoltre la facoltà di provvedere a proprie spese al reintegro delle coperture assicurative, addebitandone gli oneri al Gestore.

Le polizze devono essere mantenute in vigore fino alla data del certificato di ultimazione del Servizio.

38. Certificazioni

Il Gestore è obbligato a dotarsi e/o a mantenere almeno le seguenti certificazioni:

- certificazione rilasciata da ente riconosciuto da Accredia comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e/ successive edizioni;
- certificazione rilasciata da ente riconosciuto da Accredia comprovante il possesso di un'idonea organizzazione aziendale regolata da un Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004 e/ successive edizioni.

Il Gestore deve possedere un Sistema di Qualità certificato, con relative procedure e istruzioni di qualità; tale sistema è fondamento del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

39. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva

La stipula del Contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore del Gestore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all'acquisizione del Durc. Il Durc è acquisito

	d'ufficio dall'Ente Affidante o nel caso dei pagamenti, da parte dei Comuni.	
	In caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei confronti di INPS e	
	INAIL da parte del Gestore, rilevata da un Durc negativo, in assenza di	
	adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, l'Ente Affidante	
	non può procedere alla stipula del Contratto o degli altri documenti sopra	
	citati.	
	In sede di erogazione dei pagamenti, qualora il Durc risulti irregolare, sarà	
	il Comune a indicare le procedure da seguire.	
	40. Tracciabilità dei flussi finanziari	
	Il Gestore, con la sottoscrizione del Contratto, assume gli obblighi di	
	tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 comma 8 della legge	
	136/2010 e s.m.i. e deve comunicare i dati indicati al comma 7 del	
	medesimo articolo al committente e ai Comuni, nei termini previsti dalla	
	legge, in particolare:	
	- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati	
	- la generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli	
	stessi	
	- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.	
	Ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il Gestore ha l'obbligo di utilizzare	
	uno o più conti correnti accesi anche non in via esclusiva. Il mancato utilizzo	
	del bonifico bancario ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena	
	tracciabilità delle operazioni comporta la risoluzione di diritto del Contratto.	
	41. Modifiche di aggiornamento e modifica del Contratto	
	Il Contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti	
	condizioni che modificano e/o integrano le modalità di esecuzione del	
54		

Servizio e/o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in

particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative comunitarie, nazionali e/o regionali e regolamentari;
- provvedimenti di regolazione dell'Autorità;
- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti;
- modifiche programmate previste nel Contratto.

Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del Contratto previste dalle norme di legge e dai provvedimenti regolatori *ratione temporis* vigenti, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse al verificarsi dei seguenti eventi:

- modifiche al Metodo Tariffario ARERA;
- introduzione di nuove previsioni normative che richiedano o rendano opportuno l'adeguamento delle condizioni contrattuali;
- innovazioni del Servizio introdotte nei Progetti di Riorganizzazione e non prevedibili al momento della sottoscrizione del Contratto;
- verificarsi di avvenimenti straordinari e imprevedibili che possono compromettere la corretta erogazione dei Servizi da parte del Gestore;
- razionalizzazione del Servizio (ad esempio la realizzazione di nuovi CDR consortili e la conseguente riduzione del servizio nei Comuni);
- nelle ipotesi previste dagli articoli 9, 60 e 120 D.lgs. n. 36/2023, oltre che nelle eventuali ulteriori ipotesi previste dalla normativa *ratione temporis* vigente.

Nel procedere alle revisioni di cui al presente articolo, le Parti si impegnano a confrontarsi secondo correttezza e buona fede, tenendo conto della natura di servizio pubblico delle prestazioni rese dal Gestore e senza alterare la natura generale del Contratto.

L'Elenco Prezzi Unitari (Allegato [●]) può essere integrato e aggiornato dall'Ente Affidante, in caso di:

- attivazione nuovi servizi, non inclusi nell'attuale Elenco Prezzi Unitari;
- modifiche nella dotazione e nei costi industriali di attrezzature/ mezzi/ personale.

I costi indiretti di produzione, le spese generali e l'utile d'impresa costituiscono un elemento percentuale fisso rispetto agli altri costi oggetto di revisione.

Non sono oggetto di revisione i costi di ammortamento di attrezzature e mezzi nonché i costi indiretti di produzione, spese generali e utile d'impresa.

Le modifiche, nonché le varianti, del Contratto in corso di validità devono essere approvate ed autorizzate con atto formale dall'Ente Affidante, nel rispetto delle seguenti modalità.

Il Gestore inoltra le richieste di aggiornamento/modifica/variante, con specifico e motivato approfondimento, nell'ambito della Relazione annuale a consuntivo.

L'Ente Affidante valuta la legittimità e la congruità della richiesta;

- in caso di esito positivo, le modifiche al servizio accolte sono approvate, entro i successivi centottanta giorni, nell'ambito dell'aggiornamento del Piano dei Servizi.

- in caso di esito negativo, l'Ente Affidante inoltra formale diniego al

Gestore entro novanta giorni.

Il Piano Economico Finanziario dell’Affidamento presentato con l’Offerta tecnico-economica è aggiornato con le modalità previste nel DTS.

Nel caso in cui, in corso di esecuzione del Contratto, intervengano modifiche nella normativa di livello comunitario, nazionale o regionale concernenti il settore dei servizi pubblici locali o della gestione dei rifiuti, l’Ente Affidante ha facoltà, fatti salvi gli obblighi di legge, informandone il Gestore, di adeguare il contenuto del Contratto apportandovi ogni variazione, integrazione e modifica che si dovesse rendere necessaria al fine di garantire il rispetto della normativa vigente, fatto salvo il mantenimento delle condizioni di Equilibrio Economico e Finanziario della gestione.

42. Modifiche della ragione sociale

Le modifiche e variazioni della denominazione e della ragione sociale del Gestore devono essere prontamente comunicate all’Ente Affidante e ai Comuni.

La comunicazione è corredata da copia dell’atto notarile con il quale la variazione è stata operata.

In particolare, dall’atto notarile deve risultare che il nuovo soggetto subentra in tutti gli obblighi assunti dal precedente; in mancanza, il titolare o il legale rappresentante della ditta trasmettono apposita dichiarazione contenente quanto richiesto.

Fino a quando non si conclude la procedura di cui ai commi precedenti, l’Ente Affidante e i Comuni continuano a riconoscere il solo soggetto contraente, pertanto, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell’attesa, non saranno liquidate.

43. Cessione del Contratto

È vietata la cessione, anche parziale, del Contratto.

Qualora ai sensi del D.lgs 152/2006 o di altra normativa imperativa sopravvenuta (internazionale, nazionale o regionale), la competenza in materia di gestione dei rifiuti venga trasferita dal Consorzio ad altro soggetto giuridico con ogni conseguente effetto sul Contratto in essere al momento dell'entrata in vigore della normativa stessa, il Gestore presta fin d'ora il proprio consenso alla cessione del Contratto da parte del Consorzio al nuovo soggetto titolare del servizio.

44. Controversie

Per ogni controversia inerente al Contratto e ogni successivo accordo è competente in via esclusiva il Tribunale ordinario di Torino.

45. Spese

Le spese, tasse, diritti di segreteria dipendenti da quest'atto e suoi eventuali allegati, comprese le copie per le Parti contraenti, sono a carico del Gestore.

46. Registrazione

Ai fini fiscali si dichiara che il Contratto è soggetto a registrazione in misura fissa. Degli oneri della registrazione si faranno carico le Parti in pari misura.

47. Comunicazioni

Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle Parti dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC alla parte destinataria, all'indirizzo indicato qui di seguito o ad ogni altro indirizzo successivamente comunicato per iscritto da ognuna delle Parti alle altre:

- se al Gestore: [●]

- se all'Ente Affidante: [•]

48. Tutela dei dati personali

Le Parti danno atto che, ai sensi del Codice della Privacy come da ultimo modificato dal D.Lgs. 101/2018, e del Regolamento UE 679/2016, i dati contenuti nel Contratto verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

49. Allegati

Sono allegati al Contratto, sottoscritti per accettazione:

- Deliberazione n. del ...di scelta della forma di gestione e affidamento del Servizio
- Doc.03 Disciplinare Tecnico Standard (DTS)
 - App.03_A Prospetto economico di stima dei valori massimi riconoscibili – dati storici e PEF ARERA
 - App.03_B Obiettivi ed elementi di regolazione ARERA
 - App.03_C Estratto adempimenti principali, dati e informazioni
 - App.03_D Monitoraggio servizi e misurazione delle prestazioni rese
 - App.03_E Penali
- Doc.04. Schede tecniche descrittive
- Doc.05. Carta unica della qualità
- Doc.06. DUVRI ricognitivo
- Doc.07 Offerta Tecnico-economica del Gestore composta da:
 - Doc.07 A - Relazione accompagnamento ed elementi migliorativi proposti dal Gestore
 - Doc.07 B - Elenco Prezzi unitari relativi ad attrezzature, mezzi e

manodopera

- Doc.07 C - Attrezzature, mezzi e personale
- Doc.07 D - Piano Economico Finanziario dell’Affidamento asseverato
- Doc.07 E - N* DTA comunali compilati- primo anno
- Altre dichiarazioni ed elaborati tecnico/economici prodotti dal Gestore in sede di offerta

Letto, condiviso e sottoscritto in Torino, il _____

Per C.A.DO.S. – Ente Affidante

Per [Cidiu S.p.A./Acsel S.p.A.] – Ente Affidatario
